

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2010/16/UE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2010

che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di un determinato ente dall'ambito di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 150, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE elenca gli enti espressamente esclusi dal campo di applicazione della stessa direttiva.
- (2) Il ministero delle Finanze della Repubblica di Slovenia ha chiesto l'inclusione della SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana (di seguito «Banca SID») nell'elenco di enti esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/48/CE di cui all'articolo 2 della stessa direttiva.
- (3) La Banca SID sostiene le politiche strutturali, sociali e di altra natura del governo sloveno, fornendo servizi finanziari, di consulenza e di formazione in settori, quali il commercio e la cooperazione internazionali, gli incentivi economici alle piccole e medie imprese, la ricerca e lo sviluppo, lo sviluppo regionale e le infrastrutture commerciali e pubbliche. La Repubblica di Slovenia è l'azionista unico della Banca SID ed è anche il garante di tutte le obbligazioni assunte dalla banca.
- (4) La Banca SID è un ente che svolge attività specifiche nell'interesse pubblico e può pertanto essere incluso nell'elenco degli enti esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/48/CE conformemente all'articolo 2 della direttiva stessa.

⁽¹⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(5) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 2006/48/CE.

(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, dopo il diciassettesimo trattino è inserito il seguente nuovo trattino:

«— in Slovenia: dalla "SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana";».

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º luglio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

